

## **Accelerazione procedure concorsuali segretari comunali (possibile riformulazione del testo depositato e nuova relazione di accompagnamento)**

*(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento dei segretari comunali)*

“1. Al fine di sopperire con urgenza alla attuale carenza di Segretari iscritti all’Albo, in deroga alle ordinarie modalità di accesso all’albo di cui all’art. 13 del D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465, il reclutamento del fabbisogno di n. 171 segretari di cui alla deliberazione del 20 febbraio 2019 del consiglio direttivo per l’Albo nazionale dei segretari comunali ed al parere favorevole espresso della Conferenza Stato – città ed autonomie locali nella seduta del 13 marzo 2019, avviene mediante concorso per titoli ed esami indetto dal Ministero dell’Interno cui consegue la immediata l’iscrizione nella fascia iniziale dell’Albo, secondo la disciplina dei commi seguenti.

2. Al concorso possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea in giurisprudenza, o economia e commercio o scienze politiche o ad esse equipollenti, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea.

3. Il bando individua preventivamente gli albi regionali, esclusivamente fra quelli nei quali la carenza di segretari sia proporzionalmente più elevata nonché quelli interessati dagli eventi sismici di cui all’ordinanza PCDM n. 399 dell’11.10.2016 - *“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”* - ai quali sarà assegnato l’intero contingente, prevedendo altresì l’obbligo di permanenza in tali albi per un periodo non inferiore a 3 anni decorrenti dalla prima presa di servizio.

4. Fatto salvo quanto diversamente disciplinato ai commi precedenti, al concorso si applicano, per quanto compatibili, le previsioni di cui all’art. 13 del D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465. Per i vincitori del concorso il Ministero dell’Interno istituisce apposito corso di formazione straordinario di sviluppo e consolidamento delle competenze, a frequenza obbligatoria.

5. Sino alla data di immissione nell’albo dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui ai commi precedenti, nelle regioni di cui al comma 3 i comuni di classe IV e III nei quali sia vacante la carica di segretario, in caso di dimostrata e perdurante impossibilità di provvedere alla relativa nomina secondo le procedure ordinarie o di affidare la reggenza ad un segretario, anche con riferimento al contingente di personale in disponibilità, possono affidare le relative funzioni ai vicesegretari, individuati nell’ambito del personale di ruolo dei medesimi comuni. Nel predetto periodo tali sedi di segreteria possono altresì adottare convenzioni per avvalersi di un medesimo vicesegretario, anche in servizio presso altro ente.

6. Gli iscritti all’albo dei segretari nella fascia iniziale a seguito di superamento dei precedenti corsi concorsi già espletati che non abbiano preso servizio entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono cancellati dall’albo senza possibilità di chiedere la reinscrizione; ai fini della presa di servizio, per i predetti iscritti è possibile fare domanda nelle sedi di segreteria degli albi regionali di cui al comma 5 a prescindere dall’albo regionale di prima assegnazione.

7. La classe di segreteria delle convenzioni di cui all’articolo 98 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è determinata dalla sommatoria degli abitanti di tutti i comuni convenzionati.

8. (versione 2). Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante ai segretari posti in disponibilità precedentemente titolari di sedi convenzionate si tiene conto esclusivamente della popolazione dell’ente di maggiore dimensione della predetta ultima sede.

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

### **Commi 1, 2, 3 e 4 - Premessa**

La cronica e ormai gravissima carenza di Segretari comunali, particolarmente accentuata in alcune regioni, sta provocando una crescente difficoltà dei comuni, con particolare riferimento a quelli di più ridotte dimensioni, ad operare nel rispetto di principi di buon andamento e di regolare funzionamento anche degli organi istituzionali. Con riferimento alla rappresentazione quantitativa della carenza di organico rispetto al fabbisogno dell'albo nazionale dei segretari, basti dire che oltre un anno fa, con decreto prefettizio del 17 gennaio 2018, n. 673, il Ministero dell'interno - ex AGES, ha comunicato che alla data del 17 gennaio 2018 risultavano in servizio 3.175 segretari, di cui 2.901 titolari di sede, 172 in disponibilità, 58 in comando o in utilizzo presso altra amministrazione, 6 in utilizzo presso l'albo nazionale, 35 in aspettativa, 2 in distacco sindacale e 1 fuori ruolo e che, a fronte di tale organico, le sedi di segreteria gestite dall'albo, sia singole che convenzionate, erano pari a 4.330 e le sedi vacanti ammontavano a 1.429, di cui 1.001 con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, 329 con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti. Nel frattempo la situazione si è ovviamente aggravata.

In tale contesto occorre prevedere una deroga alle ordinarie procedure previste dalla normativa vigente per il reclutamento dei segretari, atteso che la relativa lunga tempistica – l'iscrizione all'albo avviene a seguito di corso concorso, preceduto da apposito concorso per l'ammissione al corso concorso medesimo, con una tempistica media rilevabile dalle precedenti edizioni non inferiore a 3 anni – risulta incompatibile con l'attualità della carenza e l'urgenza di provvedere ad immettere nuovi segretari in servizio. L'emendamento si propone il fine, dunque, di individuare la procedura di reclutamento derogatoria più idonea a contemperare la duplice esigenza di accelerare l'immissione in servizio di nuovi segretari ed al contempo mantenere, pur con tale riduzione di tempo, il massimo rigore e la migliore qualificazione professionale, indispensabile per una figura apicale centrale nel sistema amministrativo locale.

### **Commi 1, 2, 3 e 4 - Il reclutamento mediante concorso per titoli ed esami riservato a dipendenti**

A tal fine l'emendamento individua il concorso per titoli ed esami riservato a dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, mutuato da analoga procedura già prevista nell'ordinamento per altre figure di altrettanta rilevanza, quale forma di reclutamento maggiormente idonea ai fini innanzi citati, calibrata in modo da garantire il massimo rigore e la migliore qualificazione professionale pur nella sensibile riduzione dei tempi rispetto alle procedure ordinarie.

La disciplina ricalca le regole per il reclutamento dei dirigenti, definite dall'art. 28 del D.Lgs 165/2001, il quale testualmente prevede che: *"Art. 28 - Accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia - 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione."* In attuazione di tale norma il D.P.R. 70/2013 disciplina sia le modalità di reclutamento mediante corso-concorso che quelle mediante concorso, prevedendo per questa seconda fattispecie che *"Al concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione*

*conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea" (art. 7 comma 1).*

In ordine all'ammissibilità dell'utilizzo di tale forma di concorso per il reclutamento dell'intero fabbisogno di 171 segretari approvato dalla conferenza stato città del 13 marzo u.s., atteso che nell'ordinamento attuale il concorso riservato ai funzionari, quando previsto, è generalmente limitato ad una percentuale non superiore al 50% del totale del fabbisogno di personale da reclutare, mentre il rimanente fabbisogno è reclutato senza riserva per i dipendenti, occorre evidenziare quanto segue:

- la previsione di tale rapporto percentuale è contenuta in quelle discipline che consentono stabilmente ed ordinariamente alle Amministrazioni interessate l'utilizzo alternativo sia del concorso (riservato a dipendenti) che del corso concorso (non riservato a dipendenti); è cioè connessa alla previsione che le Amministrazioni possano *sempre* utilizzare tale concorso riservato, purché per l'appunto non in misura superiore al 50% del fabbisogno, dovendo destinare *all'esterno* almeno il 50% delle assunzioni;
- l'ordinamento specifico dei segretari, al contrario, non contempla tale previsione, essendo previsto, per il reclutamento, il solo corso concorso (non riservato, destinato *all'esterno*); l'emendamento, infatti, introduce il concorso *in deroga alle ordinarie modalità di reclutamento*;
- ciò posto, è ragionevole ritenere che il predetto limite percentuale, in quanto statuito in discipline ordinarie, non costituisca un vincolo per una norma straordinaria e derogatoria che si renda necessaria per rispondere ad esigenze oggettive e appaia sorretta da motivazioni ragionevoli;
- Quanto sopra appare ancora più convincente se, come nel caso di specie, la deroga introduce per la prima volta, e solo per il singolo caso, il reclutamento mediante concorso riservato, dovendosi tenere conto che in tale caso il principio, sotteso alla ordinaria disciplina del limite del 50% innanzi richiamata, di non comprimere eccessivamente il reclutamento dall'esterno è salvaguardato dal fatto che il reclutamento dei segretari è sempre ordinariamente avvenuto, per l'appunto, dall'esterno; sicchè valutare tale percentuale solo con riferimento allo specifico fabbisogno in esame, quando tutti i fabbisogni passati sono stati interamente reclutati dall'esterno (ed essendo la deroga "una tantum" egualmente lo saranno gli altri) costituirebbe di fatto una valutazione irragionevole;
- Sotto altro verso, tale percentuale viene comunque concretamente rispettata ove si consideri che, allo stato attuale, in relazione alla carenza di segretari, è prevista una immissione complessiva nell'albo di un totale di 395 segretari. A tale cifra si arriva considerando dapprima il D.P.C.M. 24 aprile 2018 che ha autorizzato l'assunzione di n. 224 segretari (le cui procedure sono in corso) e da ultimo la previsione di assunzione di ulteriori 171 segretari di cui alla conferenza stato città del 13 marzo u.s., oggetto del presente emendamento. In relazione a tale immissione complessiva nell'albo di un totale di 395 segretari, l'intervento di deroga di previsione del concorso riservato è limitato alle assunzioni disposte dalla citata conferenza stato città del 13 marzo, mentre l'assunzione dei n. 224 segretari di cui al citato D.P.C.M. 24 aprile 2018, il cui bando è stato pubblicato lo scorso 28.12.2018, avviene secondo l'ordinaria procedura, interamente rivolta all'esterno, senza alcuna riserva;
- il limite del 50 % è dunque rispettato atteso che sul predetto totale di 395 assunzioni l'accesso dall'esterno è garantito per il 57% dal corso concorso mentre l'accesso con concorso riservato ai dipendenti ammonta 43%;

- atteso che l'urgenza della immissione nell'albo di nuovi segretari non è compatibile con l'attesa dei tempi richiesti dal corso concorso, il ricorso al concorso per tale limitata parte del fabbisogno complessivo evita, dunque, che si verifichino gravi pregiudizi per la funzionalità degli enti privi di segretario, nelle more del completamento dell'altra procedura relativa alle altre n. 224 assunzioni.

La disciplina proposta appare dunque idonea a garantire una maggiore celerità al tempo stesso senza compromettere il livello di professionalità assicurato dalle ordinarie modalità di reclutamento, in ogni caso prevedendo un corso, successivo all'entrata in servizio, di consolidamento delle competenze dei nuovi segretari.

***Commi 1, 2, 3 e 4 - Uguaglianza di carriera, stato giuridico e disciplina contrattuale dei segretari reclutati con la procedura in oggetto***

Va evidenziato che la norma si limita a prevedere la deroga alla disciplina ordinaria di reclutamento ed in nessun modo prevede modifiche allo stato giuridico o economico dei segretari che, mediante tale forma di reclutamento, verranno iscritti alla fascia iniziale dell'albo. Pertanto, non essendo dettate norme diverse, a tutti coloro che saranno iscritti all'albo a seguito del superamento del concorso in oggetto si applicherà pienamente ed integralmente la ordinaria disciplina di carriera, a tutti i fini contrattuali e di legge. La disposizione, pertanto, non comporta effetti ulteriori e non produce differenti categorie di segretari comunali o differenti discipline.

Per mero scrupolo di completezza si evidenzia che rischi di diversità o specialità dello stato giuridico dei segretari così reclutati non solo non è prevista dalla norma ma nemmeno potrebbe farsi discendere in alcun modo da qualsivoglia principio di diritto che si pretendesse desumibile in materia, e ciò anche con riferimento ai diretti interessati, atteso che gli stessi risponderanno ad un bando che, conformemente all'emendamento, avrà ad oggetto l'iscrizione alla fascia professionale dell'albo dei segretari e l'acquisizione della relativa qualifica e stato professionale come ordinariamente disciplinato dall'ordinamento normativo e contrattuale.

***Commi 1, 2, 3 e 4 - Risparmi nei costi della procedura di reclutamento***

In ordine ai costi della procedura concorsuale si rappresenta che la modalità di reclutamento di cui all'emendamento comporta una riduzione di costi rispetto allo svolgimento della procedura ordinaria, atteso che quest'ultima prevede il concorso (per l'accesso al corso concorso) ed il successivo corso concorso medesimo, mentre la proposta in esame prevede la sola fase concorsuale. Né tale risparmio può ritenersi pregiudicato dal "corso di consolidamento" citato nell'emendamento, essendo di tutta evidenza come un tale corso non sia in alcun modo paragonabile, come costi, a quelli che andrebbero sostenuti per la eliminata fase del corso – concorso. In ogni caso tale corso di consolidamento, ove ritenuto necessario, ben potrebbe essere espunto dalla norma senza comprometterne la validità.

***Comma 5 – disposizioni in materia di reggenze dei vicesegretari***

La previsione è accompagnata da misure del tutto temporanee, limitate alle medesime regioni per le quali è previsto il reclutamento, che possono avere efficacia solo fino alla prima immissione nell'albo dei nuovi segretari secondo tale accelerata procedura. In particolare in tali regioni si prevede la possibilità, fino alla

conclusione del concorso, per le sedi vacanti di segreteria di classe IV e III di affidare le funzioni di reggenza ai vicesegretari in servizio presso gli enti stessi, ovvero di assegnare le funzioni di vicesegretario a dipendenti in servizio presso altri comuni, in possesso dei requisiti, mediante apposite convenzione.

Si evidenzia che, a causa della carenza di segretari iscritti all'albo rispetto al fabbisogno, allo stato attuale le sedi in questione sono prive di titolare né possono nominarlo senza che vi siano altre sedi che a loro volta restino scoperte. In tale contesto la finalità della norma è dunque esclusivamente quella di assicurare lo svolgimento delle indispensabili funzioni, assegnate dall'ordinamento al segretario, anche in quegli enti che ne siano privi, mediante la reggenza del vicesegretario - istituto già previsto dall'ordinamento - e, come detto, solo fino all'ingresso nell'albo dei nuovi segretari a seguito del concorso come disciplinato dai commi precedenti e solo fintanto che non sia possibile procedere alla nomina di un titolare o affidare la reggenza a segretari iscritti all'albo.

Essendo al vicesegretario attribuita la mera funzione vicaria, già prevista nell'ordinamento, e solo nelle more dell'espletamento del concorso, non viene peraltro lesa il principio della obbligatorietà della figura del segretario comunale. La norma peraltro non prevede alcuna deroga in ordine ai requisiti previsti dalla disciplina vigente per la nomina a vicesegretario, sicché essi debbono essere in possesso dei requisiti ordinariamente previsti dalla normativa (tenuto conto che si tratta dei requisiti per la qualifica di vicesegretario, da non confondersi con quelli attinenti la figura del segretario).

Nel precisare che la misura è prevista solo con riferimento al personale di ruolo degli enti in parola, occorre evidenziare che l'attivazione di tale facoltà, dovendosi leggere alla luce dello specifico contesto emergenziale avuto di mira dalla norma (ovvero la condizione di carenza oggettiva di segretari iscritti all'albo) e dovendosi altresì interpretare in coordinamento con l'ordinamento generale vigente in materia (i cui principi restano pienamente in vigore), deve intendersi subordinata a che la impossibilità di coprire la sede mediante la nomina di un segretario titolare ovvero di affidare la reggenza a segretari sussista e permanga per tutto il tempo in cui ci si avvale della predetta facoltà.

In tale ottica la disposizione può consentire anche di assolvere alle funzioni di responsabile dell'anticorruzione e della trasparenza quando la carenza di segretari non consente di attribuirle ad esso. L'ordinamento, infatti, già consente di attribuirle ad altri soggetti e tale soluzione si palesa pressoché inevitabile nelle circostanze di oggettiva impossibilità di utilmente individuare un segretario. Occorre peraltro rilevare come la recente sentenza della Corte Costituzionale non annetta tale funzione fra quelle ritenute più rilevanti del segretario.

#### **Comma 5 - assenza di riflessi sull'obbligo di impiego dei segretari in disponibilità**

Attesa la natura residuale della facoltà prevista dal comma in parola, non paiono sussistere rischi che la disposizione comporti un minor impiego di segretari collocati in disponibilità per il medesimo fine, con conseguenti oneri connessi al mancato efficace utilizzo. Come innanzi evidenziato, infatti, avendo la disposizione natura eccezionale e derogatoria ed essendo strettamente connessa alla carenza di segretari iscritti all'albo, non può che essere intesa come circoscritta alle sole ipotesi in cui non sia applicabile la ordinaria disciplina, la quale già prevede l'affidamento della reggenza di sedi di segreteria prive di titolare a segretari in disponibilità fino al loro pieno utilizzo. Pertanto in nessun modo potrebbe farsi discendere dalla norma il venir meno dell'obbligo nonché diritto da parte dell'Albo Nazionale di utilmente impiegare i segretari in disponibilità per le ordinarie finalità di legge, fra le quali per l'appunto la copertura di sedi vacanti. Atteso che il limitato numero di segretari in disponibilità è insufficiente ad assicurare le funzioni in tutte le sedi scoperte, la norma si limita a porre un possibile rimedio a tale insufficienza.

### ***Comma 6 - cancellazione degli iscritti all'albo che non prendano servizio entro 180 giorni***

Si introduce la previsione che gli iscritti all'Albo dei Segretari vincitori dei precedenti corsi concorsi già espletati e mai entrati in servizio debbano prendere obbligatoriamente servizio entro un termine perentorio dalla data di entrata in vigore dell'apposita disposizione, pena la definitiva cancellazione dall'albo, al fine di incentivare coloro che hanno ancora un potenziale interesse ad iniziare la carriera a maturare definitivamente tale scelta senza poterla ulteriormente posticipare.

La finalità della norma, dunque, non è la cancellazione fine a se stessa dei soggetti idonei, ma piuttosto quella di determinare le condizioni perché essi prendano servizio senza più consentire, come viceversa oggi prevede l'ordinamento, che tale presa di servizio sia rimandabile sine die.

Si evidenzia che la pressoché totalità dei vincitori dei precedenti corsi concorsi intenzionati a svolgere effettivamente la funzione di segretario ha preso servizio nel giro di pochi mesi dalla avvenuta iscrizione alla fascia iniziale e comunque al più entro un anno dalla stessa. Ciò posto, coloro che ad oggi risultano iscritti senza aver mai preso servizio rivestono tale condizione da un tempo assolutamente superiore a quello fisiologicamente necessario per la effettiva ricerca di una sede ai fini della propria nomina: basti dire che per l'ultimo Corso Concorso (COA5) l'iscrizione all'albo è intervenuta il 18 luglio 2016, dunque sono già intercorsi ben tre anni, e che residuano soggetti iscritti anche dei precedenti Corsi Concorsi. Tali soggetti hanno mantenuto l'iscrizione senza aver pressoché mai fatto domanda per essere nominati, svolgono altre attività lavorative e con tale comportamento di fatto vanificano le risorse impiegate per il loro reclutamento. L'abnormità del tempo intercorso esclude, peraltro, che possa aver inciso sulla mancata presa di servizio lo specifico regime dello spoils system, e quindi la scelta fiduciaria del sindaco, essendo viceversa palese come esso non abbia in alcun modo influito sulla mancata presa di servizio di tali soggetti.

Solo per completezza si aggiunge che, se è vero che l'art. 13 comma 10 del DPR 465/1997 già prevede la cancellazione dall'albo qualora l'idoneo rifiuti la presa di servizio presso un ente locale a seguito della nomina da parte del Sindaco, nei fatti tale previsione si è dimostrata inefficace: la circostanza prevista dalla norma, infatti, non si verifica mai poiché, proprio per la mancata previsione di meccanismi decadenziali collegati al decorrere del tempo, gli iscritti che non intendono prendere servizio possono anche non presentare nemmeno la domanda (ed è evidente che i sindaci non esercitano il potere di nomina nei confronti di soggetti che nemmeno abbiano risposto all'interpello).

Finalità della disposizione, dunque, è proprio quella di indurre, mediante il previsto meccanismo decadenziale, il pur verosimilmente limitatissimo numero di soggetti che abbiano ancora un qualche interesse a svolgere la funzione di segretario ad effettivamente fornire la propria candidatura (reale e non fittizia) ai fini della nomina presso le sedi vacanti, e definitivamente cancellare coloro che anche dinnanzi a tale decadenza non si adoperino per la presa di servizio. In sintesi dunque si tratta di una misura anch'essa volta a "recuperare" all'effettivo impiego il maggior numero possibile di tali soggetti per sopperire alla carenza di segretari in servizio.

Si evidenzia che la previsione ben potrebbe essere introdotta in termini generali e non solo con riferimento alla presente normazione d'urgenza, atteso che l'eventualità di un soggetto che abbia superato le prove per l'iscrizione all'albo ma non prenda servizio concretizza uno spreco di risorse pubbliche.

## Comma 7

Preliminarmente si evidenzia che la materia della classificazione delle sedi di segreteria non rientra fra quelle esplicitamente demandata alla contrattazione collettiva. Né l'art 98 del Decreto Legislativo 267/2000, infatti, secondo cui *"I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia"*, né l'art. 10 del D.P.R. 465/1997, che detta la disciplina di dettaglio, operano alcun rinvio della materia alla disciplina contrattuale. Il D.P.R. n. 465/97 ha attribuito alla contrattazione collettiva, nell'ambito della regolazione del trattamento retributivo dei segretari comunali, la competenza sulle fasce professionali, prevedendo all'art. 11, comma 8, che *"Il contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina il rapporto di lavoro dell'autonoma tipologia professionale dei segretari comunali e provinciali ai sensi dell'articolo 17, comma 74, della legge e nei limiti delle compatibilità economiche predeterminate, può stabilire il numero delle fasce professionali e la loro eventuale articolazione interna, i requisiti per l'appartenenza a ciascuna fascia ed il relativo trattamento giuridico ed economico"*. Ma anche in tal caso nessuna attribuzione è conferita sulla classificazione delle sedi convenzionate.

La determinazione legislativa della classificazione delle sedi convenzionate è peraltro in perfetta sintonia con il principio generale dettato in materia di pubblico impiego "contrattualizzato" dall'art. 2, comma 3 del d.lgs. 165 del 2001 (T.U. sul Pubblico Impiego), secondo cui i contratti collettivi attribuiscono *i trattamenti economici*; oggetto dell'emendamento, in tal caso, non sono i trattamenti economici ma la definizione delle modalità di classificazione delle sedi.

Per altro verso, occorre evidenziare che il criterio di classificazione basato sulla somma degli abitanti, che l'emendamento intende riconfermare, è stato pacificamente applicato per circa 15 anni anche sulla base del CCNL dei segretari tuttora vigente, e l'opposto recente criterio di considerare solo gli abitanti dell'ente di maggiori dimensioni è stato introdotto unilateralmente senza alcuna revisione contrattuale concordata fra le parti, tanto è vero che si sono prodotti contenziosi tuttora in essere e dagli esiti incerti.

In ordine al tema delle coperture finanziarie, nel rammentare preliminarmente che la disposizione reintroduce la disciplina precedente regolarmente e univocamente applicata per più di 30 anni, si evidenzia che la revisione è intervenuta solo di recente, con circolare emessa dall'Albo il 25 marzo 2015, la cui efficacia è tuttora oggetto di contenzioso. Inoltre tale revisione ha contemplato un periodo transitorio, disposto nella medesima circolare, la quale ha statuito che le classificazioni degli enti operate secondo il criterio - fino ad allora seguito - della sommatoria degli abitanti restassero valide fino a tutta la loro naturale decorrenza, sicché un numero rilevante di convenzioni è a tutt'oggi rimasto classificato secondo la sommatoria degli abitanti. I due aspetti innanzi evidenziati comportano che da un lato la spesa storica consolidata degli enti risulta ancora complessivamente coerente con gli effetti dell'emendamento e dall'altro che si possono perfino desumere possibili risparmi di spesa: l'emendamento, infatti, risolve il grave contenzioso tuttora aperto (i cui esiti potrebbero comportare costi maggiori per gli enti) ed incentiva la gestione associata degli enti, con i connessi risparmi complessivi. Inoltre il criterio della sommatoria degli abitanti, determinando la possibilità di pervenire ad una classe più elevata di quella dei singoli enti aderenti, costituisce un incentivo, in specie relativamente ai comuni di ridotte dimensioni, a che i segretari assumano la titolarità di più comuni convenzionati, con ciò da un lato favorendo una maggiore copertura delle sedi e dall'altro contenendo la spesa pubblica mediante la adeguata ripartizione fra gli enti aderenti.

**Comma 8**

Mediante la successiva previsione del comma 8 si evitano possibili ricadute del mutato criterio di classificazione in ordine al regime attuale dei segretari collocati in disponibilità, il cui trattamento economico è posto a carico del Ministero dell'Interno.